

D.M. 17 gennaio 1997, n. 136

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapeuta occupazionale.

Art 1.

- 1.1. È individuata la figura professionale del terapeuta occupazionale, con il seguente profilo: il terapeuta occupazionale è l'operatore sanitario che, **in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disturbi fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti**, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
2. Il terapeuta occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:
 - a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
 - b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età;** utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
 - c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
 - d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
 - e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;
 - f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
3. Il terapeuta occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.
4. Il terapeuta occupazionale **contribuisce alla formazione del personale di supporto** e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapeuta occupazionale **svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.**

Art. 2

2. 1. Il diploma universitario di terapeuta occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

AITO Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali

Sede legale e recapito postale:

E-mail/sito web:

Via Angelo Emo144, 00136 Roma

ufficiopresidenza@aito.it / www.aito.it